

Premessa

L'Assemblea Straordinaria di ATLETICA O.S.A. SARONNO LIBERTAS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in breve ATLETICA O.S.A. SARONNO LIBERTAS ASD (di seguito anche OSA SARONNO o ASSOCIAZIONE) regolarmente convocata e svoltasi in data XX/11/2023 ha approvato il nuovo Statuto di seguito riportato che recepisce, tra le nuove disposizioni di cui ai seguenti Decreti Legislativi di Riforma dello Sport:

- Decreto Legislativo 36 del 28/02/2021 e ss.mm attuativo dell'articolo 5 della Legge 08/08/2019, n. 86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (di seguito D. Lgs 36/2021 e ss.mm.);
- Decreto Legislativo 39 del 28/02/2021 e ss.mm attuativo dell'articolo 8 della Legge 08/08/2019, n. 86 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (di seguito D. Lgs. 39/2021 e ss.mm).

Lo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria di OSA SARONNO in data XX/11/2023, sostituisce quello datato 01/11/2005, a sua volta sostitutivo di quello datato 01/09/1992, redatto all'atto di costituzione di OSA SARONNO.

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, in particolare del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm (articolo 6 e articolo 7), un'associazione sportiva dilettantistica denominata "ATLETICA O.S.A. SARONNO LIBERTAS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", in breve "ATLETICA O.S.A. SARONNO LIBERTAS ASD".
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
3. OSA SARONNO, Codice Fiscale 94022600129 e Partita Iva 03199380126, ha sede legale in SARONNO, via Nino Biffi nr 5.
4. La variazione dell'indirizzo, se nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
5. OSA SARONNO è attualmente una associazione senza personalità giuridica. Qualora OSA SARONNO lo ritenesse opportuno, l'acquisto della personalità giuridica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.
6. L'ordinamento interno di OSA SARONNO è caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

ART. 2 - SCOPO SOCIALE

1. Scopo di OSA SARONNO, che riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, è la pratica e la diffusione dell'Atletica Leggera, con particolare riferimento allo svolgimento di attività sportiva agonistica, come disciplinato dalle FSN – Federazioni Sportive Nazionali di riferimento e relative Autorità Federali.
2. A tal fine OSA SARONNO è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D. Lgs 36/2021 ss.mm. da parte delle seguenti FSN e per loro tramite dai relativi Comitati Olimpici:
 - FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) – CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

- FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) – CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
3. Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del D. Lgs 36/2021 ss.mm OSA SARONNO risulta essere iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (di seguito RAS), così come istituito e normato dal D. Lgs. 39/2021 e ss.mm., con certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta.
 4. In seguito al riconoscimento sportivo degli enti preposti OSA SARONNO accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari di FIDAL e CONI, di FISDIR e CIP e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti di FIDAL e CONI, di FISDIR e CIP dovessero adottare e suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali delle FSN-Comitati Olimpici di appartenenza, specie nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, all'affiliazione della Associazione e al tesseramento di atleti, tecnici e personale direttivo.
 5. OSA SARONNO si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti delle Autorità Federali e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 39/2021.
 6. OSA SARONNO non persegue fini di lucro e pertanto, ai sensi articolo 8, comma 1, del D. Lgs 36/2021 ss.mm, eventuali utili o avanzi di gestione verranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della associazione.
 7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs 36/2021 ss.mm. è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Con riferimento alla definizione di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 3, comma 2 ultimo periodo e comma 2-bis del Decreto Legislativo 112//2017 -.
 8. In caso di scioglimento della associazione, il patrimonio residuo ed eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente devoluti a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera H del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm. (si rimanda inoltre all'articolo 30 del presente Statuto).

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. OSA SARONNO opera ai sensi dell'articolo 90 legge 27/12/2022 nr. 289 e ss.mm. nonché, tra gli altri, del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm e ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione dell'attività sportiva dilettantistica di Atletica Leggera, ivi comprese, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
2. A titolo esemplificativo,, OSA SARONNO svolgerà e potrà svolgere in via principale le seguenti attività:
 - organizzazione e svolgimento di attività didattiche per l'introduzione e l'aggiornamento e perfezionamento della disciplina dell'Atletica Leggera;
 - organizzazione e partecipazione a manifestazioni e gare agonistiche o non agonistiche inserite nei competenti calendari federali;
 - gestione di Centri di Avviamento allo Sport (CAS) secondo norme della FSN di appartenenza (FIDAL-FISDIR) o del CONI-CIP;
 - organizzazione di attività formative e di perfezionamento rivolte ad atleti, istruttori, allenatori, tecnici, preparatori atletici appartenenti alla FSN di appartenenza (FIDAL-FISDIR) anche in collaborazione con la stessa;
 - attività varie a favore dei propri associati anche nel campo amatoriale, purchè compatibili con le norme federali

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti previsti articolo 9 del D. Lgs 36/2021 ss.mm e dalla normativa di attuazione, è consentito ad OSA SARONNO svolgere attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In particolare, in via secondaria e strumentale al proprio fine istituzionali OSA SARONNO potrà:
 - svolgere attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dell'atletica leggera, anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati;
 - allestire e gestire punti di ristoro, collegati ai propri impianti e strutture sportive, in occasione di manifestazioni sportive o altra attività sportivo-ricreativa proposta ai propri associati, riservando la somministrazione ai soli utenti o frequentatori delle strutture sportive (es. atleti, tecnici e accompagnatori);
 - organizzare eventi volti alla promozione della cultura e del benessere sportivo e alla pratica dell'Atletica Leggera rivolti ai propri associati, a tesserati alle FSN di appartenenza, a terzi;
 - instaurare rapporti di sponsorizzazione e promo-pubblicitari per il finanziamento dell'attività associativa (es. pubblicità a mezzo stampa, radiofonica, tramite siti internet e canali social; realizzazione di video promozionali,..);
 - gestire, ai fini di finanziamento dell'attività istituzionale, la stampa, distribuzione e vendita di libri, riviste, video, annuari relativi all'attività istituzionale e sportiva svolta per far conoscere l'associazione e i propri atleti in concomitanza a particolari eventi associativi o alla partecipazione ad eventi terzi quali mostre, convegni o altra manifestazione culturale;
 - gestire attività di vendita ai propri associati o a terzi (anche tramite il proprio sito internet), di materiale sportivo ovvero abbigliamento, materiale di consumo, attrezzature da utilizzarsi nell'ambito dell'attività sportiva praticata;
 - cedere diritti e indennità legate alla formazione degli atleti.
5. OSA SARONNO potrà inoltre collaborare con gli Enti Territoriali per favorire, promuovere ed ampliare i servizi sportivi a favore della cittadinanza in età scolare attraverso attività sportive, ricreative o ludico-motorie connesse alla diffusione e sviluppo della pratica dell'Atletica Leggera, comunque nei limiti previsti dal presentato Statuto e dalla legge.
6. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione dello scopo indicato, la società potrà, a titolo meramente esemplificativo compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'espansione, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti e strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

ART. 4 - DURATA

1. L'associazione OSA SARONNO ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria ai sensi del successivo articolo 30.

ART. 5 - ASSOCIATI

1. Possono diventare associati di OSA SARONNO (di seguito Associati) tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma

d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle autorità sportive in generale.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda associarsi ad OSA SARONNO deve farne richiesta, ovvero deve completare in ogni sua parte e sottoscrivere domanda scritta su apposito modulo predisposto dagli organi sociali, recante, tra l'altro, la dichiarazione di condividere le finalità di OSA SARONNO, oltre che l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti. Il modulo di adesione dovrà necessariamente riportare un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, presso cui potranno essere trasmesse tutte le comunicazioni formali.
5. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La qualifica di Associato si acquisisce contestualmente alla consegna della domanda di ammissione (*completa in ogni sua parte e documentazione richiesta*) e al pagamento della quota associativa (come da delibera per importo e tempistiche di pagamento del competente organo sociale) presso la Segreteria di OSA SARONNO. La Segreteria di OSA SARONNO, verificata la correttezza e completezza della documentazione presentata e il pagamento della quota associativa, procede poi all'aggiornamento del Libro degli Associati.
7. In ogni caso il Consiglio Direttivo, nei 60 giorni successivi all'iscrizione del soggetto dello specifico Libro Associati potrà procedere all'esclusione del nuovo Associato con delibera motivata e tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso l'esclusione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.
8. Le quote associative corrisposte sono personali, non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono restituibili agli Associati.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'Associato accetta che i propri dati personali siano comunicati alla FSN di appartenenza (FIDAL – FISDIR) per quanto previsto dalle norme federali e di legge in merito al riconoscimento ai fini sportivi ed alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli Associati iscritti nell'apposito Libro sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Gli obblighi ed i diritti degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
2. Tutti gli Associati hanno i seguenti diritti:
 - a) partecipare alla vita associativa;
 - b) essere informati sulle attività ed iniziative di OSA SARONNO;
 - c) partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee;
 - d) eleggere le cariche sociali
 - e) essere eletti alle cariche sociali;
 - f) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce tempi e modalità di esercizio di tale diritto, in ogni caso in maniera tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per l'Associato il suo concreto esercizio.
3. L'Associato minorenne esercita il diritto di partecipare alle Assemblee e di votare mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della potestà genitoriale.

4. Gli Associati minorenni acquisiscono direttamente il diritto all'elettorato passivo al compimento della maggiore età.
5. Gli Associati hanno i seguenti obblighi:
 - a) rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti di OSA SARONNO;
 - b) rispettare le decisioni degli organi sociali di OSA SARONNO;
 - c) corrispondere l'importo della quota associativa così come stabilite dall'organo sociale competente.
6. La qualifica di Associato si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa (pagamento oltre i termini stabiliti dall'organo sociale competente per anno associativo);
 - c) per presentazione scritta di rinuncia;
 - d) per esclusione.
7. Perdono la qualità di Associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
8. La perdita di qualità di Associato nei casi a), b), c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nel caso d) la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea Ordinaria utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea Ordinaria.
9. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione della quota associativa versata.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI E CARICHE SOCIALI

1. Gli Organi Sociali e le Cariche Sociali (di seguito Dirigenti) di OSA SARONNO sono costituiti da:
 - a) l'Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Revisore dei Conti (qualora si provveda alla sua nomina).
2. Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono a titolo gratuito ed onorifico, pertanto i Dirigenti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborso spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto di OSA SARONNO e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
3. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, ed il verificarsi di una delle suddette condizioni è motivo di decadenza dalla carica sociale:
 - a) coloro che non siano Associati maggiorenni;
 - b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal CONI-CIP o dalla FSN di appartenenza.
4. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/21 ss.mm., è fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire *qualsiasi* carica in altre società o associazioni sportive

dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA – Disciplina Sportiva Associata o EPS – Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

ART. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: PRINCIPI GENERALI

1. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria (di seguito definite Assemblee) sono i massimi organi deliberativi di OSA SARONNO. Esse sono composte da tutti gli Associati iscritti nel relativo Libro, in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione (da parte di OSA SARONNO o Autorità Federali).
2. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Un Associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato. Nessun Associato può ricevere più di una delega. In caso di assemblea elettiva non è ammessa delega agli Associati con carica di Consigliere.
3. Le Assemblee sono convocate dai competenti Organi Sociali o dagli Associati secondo le modalità specifiche descritte in seguito. In ogni caso nella richiesta di convocazione, dovranno essere indicati i seguenti elementi:
 - luogo della Assemblea;
 - data e ora dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione con almeno un'ora di differenza tra la prima e la seconda convocazione se le stesse si svolgono nello stesso giorno;
 - ordine del giorno.
4. Le Assemblee sono convocate presso la sede di OSA SARONNO, o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
5. Sono ammesse le audio\video Assemblee ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
6. Le Assemblee sono convocate di norma con pubblicazione affissa nella sede di OSA SARONNO (Segreteria e luoghi in cui viene svolta in prevalenza l'attività istituzionale). Se tali strumenti sono in essere, la pubblicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito internet di OSA SARONNO con apposito "Avviso di convocazione", tramite i canali social dell'Associazione o attraverso apposite mailing list degli Associati. La pubblicazione deve avvenire almeno 8 giorni prima della data scelta della riunione sia per l'Assemblea Ordinaria che per l'Assemblea Straordinaria.
7. Le Assemblee quando sono regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli Associati e le deliberazioni da esse adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
8. Le Assemblee deliberano sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche oralmente, durante i lavori dell'Assemblea (sia Ordinaria che Straordinaria) e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato. Ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza verrà assunta dal più anziano per età. Il Presidente (o chi ne fa le veci) dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
10. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
11. Durante le Assemblee (Ordinaria o Straordinaria) deve essere presente il Segretario, in assenza del quale, il Presidente nomina un suo facente funzioni tra i Consiglieri presenti (per la scelta del Consigliere si rimanda al precedente comma 9). L'assistenza del Segretario (o del suo facente funzioni) non è necessaria quando il verbale di Assemblea sia redatto da un notaio.

12. In caso di votazioni a scrutinio segreto o di assemblea con carattere elettivo, devono essere nominati tre scrutatori scelti tra gli Associati presenti. La scelta degli scrutatori viene fatta dall'Assemblea su proposta del presidente della stessa.
13. Le Assemblee votano, a scelta del suo presidente, per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e ogni qualvolta almeno la metà degli Associati presenti e rappresentanti lo richiedano.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la più ampia diffusione. A tal fine OSA SARONNO istituisce e tiene, a cura del Consiglio Direttivo, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, anche quelli redatti per atto pubblico.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o compori la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche alle FSN di riferimento (FIDAL – FIDIR). Ugualmente dovranno essere svolte tutte le attività previste dal D.Lgs. 36/2021 ss.mm e D.Lgs. 39/2021 ss.mm.

Art. 9 - AUDIO E VIDEO ASSEMBLEE

1. È possibile che le Assemblee si tengano in modalità audio\video, secondo le condizioni e nell'osservanza della disciplina dettata dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. Nei luoghi audio o audio\video collegati in cui è possibile partecipare alla riunione deve essere tenuto il foglio delle presenze.
3. In ogni caso è necessario quanto segue:
 - devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi deve essere la possibilità, per il presidente, di indentificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - deve essere garantito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - deve essere garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervenire e la possibilità di visionare i documenti, che devono essere depositati presso la sede sociale con congruo anticipo;
 - deve essere garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - devono essere indicati nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 8 comma 3, i luoghi audio collegati o audio\video collegati nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In presenza dei predetti presupposti, l'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
5. In ipotesi di Assemblee con interventi dislocati in più luoghi audio o audio\video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei detti luoghi.

ART. 10 - L' ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente e deve essere convocata almeno una volta all'anno, ovvero entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione è idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea Ordinaria in prima o seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati presenti o rappresentati.
4. Nel caso di Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali ogni Associato (presente o delegato) per ogni voto a sua disposizione può esprimere fino a tre preferenze tra le candidature disponibili.
5. L'Assemblea Ordinaria:
 - su proposta del Consiglio Direttivo definisce il numero dei membri del Consiglio da eleggere;
 - elegge il Consiglio Direttivo sulla base delle candidature disponibili;
 - discute ed approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
 - approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - su proposta del Consiglio Direttivo nomina e revoca il revisore dei conti;
 - delibera sulle responsabilità degli Organi Sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sul diniego di ammissione a Socio decise dal Consiglio Direttivo e sulle decisioni di esclusione eventualmente impugnate;
 - tratta ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi Sociali e non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 11 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta esso lo ritenga necessario. Essa inoltre può essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di 1/10 del totale degli Associati.
2. L'Assemblea Straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione è idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Straordinaria in prima o seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati presenti o rappresentati, ad eccezione di quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione (si rimanda all'articolo 30 del presente Statuto).
4. L'Assemblea Straordinaria delibera
 - sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
 - sull'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'associazione come previsto dal D. Lgs. 39/2021 ss.mm.
 - sulla trasformazione dell'associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva;
 - sullo scioglimento dell'associazione (si rimanda all'articolo 30 del presente Statuto) e la contestuale devoluzione del proprio patrimonio nel rispetto dell'articolo 2, comma 5 e comma 6 del presente Statuto;
 - sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione;
 - su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno e attinente atti di straordinaria amministrazione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione e amministrazione di OSA SARONNO e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria e devono essere scelti da apposita Lista di candidature spontanee che deve essere messa a disposizione

dell'Assemblea unitamente alla convocazione della seduta elettiva. Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo tutti gli Associati risultanti dal relativo Libro tenuto da OSA SARONNO.

3. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con la scadenza dell'anno Olimpico, dall'Assemblea Ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 elementi. I consiglieri sono rieleggibili.
4. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, resta valida per tutta la durata degli stessi quattro anni. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti; in caso di parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tale votazione sarà posta in ratifica alla prima Assemblea utile.
5. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall'Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente. La convocazione deve avvenire tramite canali formali (raccomandata a mano o mail).
6. La presenza alla prima riunione del neo Consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati saranno ritenuti dimissionari. In proposito si rimanda al precedente comma 4.
7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi tassativa, al Consiglio Direttivo competono:
 - a) predisporre e presentare annualmente in Assemblea Ordinaria il rendiconto consuntivo inerente l'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale e il bilancio previsionale per l'esercizio futuro, con evidenza dell'impegno a garantire il pareggio o l'avanzo di gestione;
 - b) indire le Assemblee ordinarie degli Associati da convocarsi almeno una volta l'anno, nonché le Assemblee Straordinarie, nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative e di contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali e definirne la tempistica di incasso;
 - d) assumere tutte le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in conto investimento, per la gestione dell'associazione, impegnandosi a garantire il pareggio o l'avanzo di gestione;
 - e) assumere ogni decisione inerente le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - f) assumere ogni decisione inerente la direzione del personale e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione, nel rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 e ss.mm. in materia di lavoro sportivo;
 - g) adottare i provvedimenti di propria competenza nei confronti degli Associati e in particolare sulle cause di esclusione;
 - h) nominare il responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, d.lgs 36\2021;
 - i) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi di modelli organizzativi di cui all'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.;
 - j) elaborare proposte di modifica dello Statuto;
 - k) proporre all'Assemblea Ordinaria elettiva il numero di membri del Consiglio Direttivo eligendo;
 - l) eleggere il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - m) attribuire ai consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente;
 - n) proporre all'Assemblea Ordinaria la nomina del revisore dei conti;

- o) gestire qualsiasi altra attività prevista dal presente Statuto o necessaria allo svolgimento della vita associativa che non sia espressamente attribuita ad altri Organi Sociali.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, in modo formale e anche tramite mail, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione degli argomenti da trattare. Se non diversamente indicato, il Consiglio Direttivo si deve svolgere presso la sede sociale di OSA SARONNO.
 9. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.
 10. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti (in presenza o tramite delega). Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione. Le Votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
 11. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o dal Consigliere con maggior anzianità di Associato. Per ogni riunione va nominato, a scelta tra i Consiglieri presenti, un Segretario.
 12. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie riunioni e deliberazioni. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, secondo formalità ritenute idonee dal Consiglio stesso.
 13. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.
 14. Il Consiglio Direttivo decade in caso di mancanza, anche in tempi successivi, della maggioranza dei Consiglieri eletti. Si coprono le vacanze dei singoli Consiglieri con il primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile garantire con le sostituzioni la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, si dovrà procedere, a cura del Presidente in carica, a nuove elezioni come da disposizioni statutarie. Le elezioni dovranno essere svolte entro e non oltre 30 giorni dalla decadenza del Consiglio.
 15. Il Consiglio Direttivo decade anche nelle seguenti ipotesi:
 - dimissioni del Presidente o suo impedimento definitivo;
 - mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea Ordinaria;
 - dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri;
 - voto di sfiducia nei confronti del Presidente in carica.In entrambi i casi di dovrà procedere, a cura del Presidente in carica, a nuove elezioni come da disposizioni statutarie. Le elezioni dovranno essere svolte entro e non oltre 30 giorni dalla decadenza del Consiglio.
 16. In tutti i casi di decadenza del Consiglio, fino alle nuove elezioni e solo limitatamente alle questioni urgenti e agli atti di ordinaria amministrazione, le funzioni consiliari saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente sulla base dei voti espressi dall'Assemblea Ordinaria in seduta elettiva. La nomina si intende assegnata nel momento in cui la carica viene accettata dal Consigliere prescelto e deve risultare da apposito verbale di Consiglio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi per tutte le attività istituzionali e promozionali.
3. Il Presidente presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione secondo le norme statutarie previste. Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto delle relative competenze. Firma il preventivo e il rendiconto annuale da presentare in Assemblea Ordinaria.
4. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, nella prima riunione utile, dei provvedimenti adottati. In ipotesi di adozione di provvedimenti d'urgenza, la riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata entro i 30 giorni dall'adozione del provvedimento.
5. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.
6. Il Presidente resta in carica per i 4 anni previsti dalla nomina Consiliare ed è rieleggibile.
7. Il Presidente decade per le seguenti motivazioni:
 - a) per dimissioni volontarie
 - b) per vacanza di oltre 6 mesi, a qualsiasi causa ascrivibile;
 - c) per decadenza del Consiglio Direttivo (si rinvia all'art. 12, comma 15, del presente Statuto).In questi casi, a cura del Vice Presidente in carica, si dovrà procedere a nuove elezioni come da disposizioni statutarie. Le elezioni dovranno essere svolte entro e non oltre 30 giorni dalla decadenza del Presidente.
8. Fino alle nuove elezioni e solo limitatamente alle questioni urgenti e agli atti di ordinaria amministrazione, le funzioni del Presidente saranno svolte dal Vice Presidente in regime di *prorogatio*.

ART. 14 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente viene eletto, tra i Consiglieri, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. La nomina si intende assegnata nel momento in cui la carica viene accettata dal Consigliere prescelto e deve risultare da apposito verbale di consiglio.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutte le attività per le quali venga espressamente delegato.
3. Spettano al Vice Presidente anche tutte le attività espressamente previste dallo Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo di OSA SARONNO può eleggere fino a due Vice Presidenti.

ART. 15 - SEGRETARIO

1. Il Segretario viene eletto, tra i Consiglieri, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. La nomina si intende assegnata nel momento in cui la carica viene accettata dal Consigliere prescelto e deve risultare da apposito verbale di consiglio.
2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo: redige i verbali delle Assemblee ed ha la responsabilità di fare osservare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, anche nei riguardi dei lavoratori sportivi, collaboratori e volontari.
3. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero per il tempo necessario a procedere ad una nuova nomina, dal Vice Presidente o da un Consigliere appositamente delegato.

ART. 16 – TESORIERE

1. Il Tesoriere viene eletto, tra i Consiglieri, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. La nomina si intende assegnata nel momento in cui la carica viene accettata dal Consigliere prescelto e deve risultare da apposito verbale di consiglio.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo, di concerto con gli altri organi sociali competenti, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. A tal fine, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo conserva i contratti e gli ordinativi di acquisto materiale, conserva i contratti delle collaborazioni sportive, vigila sull'incasso delle quote associative, liquida le spese per fornitori e collaboratori previa verifica della loro regolarità.
3. Al Tesoriere spetta anche la funzione di periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Qualora le attività di tesoreria di cui ai commi 2 e 3 non fossero gestite direttamente dal Tesoriere, ma da consulente esterno appositamente nominato dal Consiglio Direttivo, spettano comunque al Tesoriere eletto le responsabilità di loro supervisione, coordinamento e controllo.
5. Il Tesoriere temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero per il tempo necessario a procedere ad una nuova nomina, dal Vice Presidente o da un Consigliere appositamente delegato.

ART. 17 – ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea Ordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo; deve essere preferibilmente monocratico e resta in carica 3 anni. Controlla l'amministrazione dell'associazione, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
2. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
3. L'organo di revisione si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché, se opportuno, previa convocazione del presidente.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto.
5. Compatibilmente con le previsioni del presente statuto, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. cod. civ.

ART. 18 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei componenti degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alle FSN di riferimento mediante trasmissione di copia del relativo verbale.
2. OSA SARONNO, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 39/21, si impegna altresì a trasmettere in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 39/21 (denominazione, natura giuridica, partita iva, atto costitutivo e statuto, dati inerenti alla sede legale e ai recapiti, data statuto vigente, oggetto sociale e attività sportive, didattiche e formative, composizione e durata dell'organo amministrativo, generalità del legale rappresentante e degli amministratori, dati dei tesserati), nonché l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

ART. 19 – I TESSERATI

1. I Tesserati sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva e motoria organizzata e gestita da OSA SARONNO secondo le modalità e i regolamenti previsti dalla FSN di riferimento e a cui OSA SARONNO è affiliata. Si diventa Tesserati mediante l'atto di Tesseramento, ovvero l'atto amministrativo effettuato da OSA SARONNO, nel rispetto delle norme e regolamenti federali, attraverso il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva e motoria con OSA SARONNO e partecipare alle attività organizzate dalle FSN di appartenenza.
2. La qualifica di Tesserato è ben distinta da quella di Associato. I Tesserati possono diventare Associati nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 5 del presente Statuto.
3. L'atto di tesseramento viene gestito attraverso apposita modulistica, con la sottoscrizione della quale il Tesserato accetta che i propri dati personali siano comunicati alla FSN di appartenenza (FIDAL-FISDIR) e si obbliga a sottostare alle norme statutarie e regolamentari delle FSN, ed in particolare a quelle relative a tesseramento, trasferimento, disciplina e regime sanzionatorio, nonché le norme tecniche in merito all'attività sportiva da svolgere.
4. Per i Tesserati di età inferiore non inferiore ai 14 anni, e fino al raggiungimento della maggiore età, la modulistica di tesseramento deve essere sottoscritta dal Tesserato, oltre che dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
5. Le normative Federali definiscono le seguenti categorie di Tesserati:
 - a) atleti;
 - b) tecnici, istruttori, allenatori;
 - c) dirigenti sociali;
 - d) giudici e arbitri;
 - e) altri tesserati alla FSN cui OSA SARONNO è associata.
6. OSA SARONNO si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali.
7. OSA SARONNO garantisce ai propri Tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dell'attività sportiva o motoria che intendono praticare e la partecipazione a tutte le attività sportive previste dai calendari federali.
8. I Tesserati ad OSA SARONNO, così come gli Associati, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e allo svolgimento delle attività istituzionali (attività sportiva, formativa, didattica e promozionale) così come organizzate e gestite da OSA SARONNO. Tale contributo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 – PERSONALE TECNICO

1. OSA SARONNO per il raggiungimento del fine sociale, si avvale di Personale Tecnico formato e competente per l'insegnamento della disciplina sportiva dell'Atletica Leggera, secondo le disposizioni delle FSN di appartenenza (FIDAL – FISDIR). Detto Personale, nello specifico settore societario in cui opera, è responsabile della conduzione tecnica e didattica dell'attività sportiva.
2. La gestione del Personale Tecnico avviene nel rispetto delle norme specifiche del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.
3. All'inizio dell'anno sportivo il Personale Tecnico (o un suo rappresentante) deve redigere un programma di massima da presentare al Consiglio Direttivo, che evidenzia gli obiettivi tecnici e sportivi della stagione agonistica o didattica. Altra relazione dovrà essere data a fine anno.
4. E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere al Personale Tecnico (o un suo rappresentante) ulteriori relazioni infrannuali in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti, rispetto anche a quelli programmati.

ART. 21 – I VOLONTARI

1. OSA SARONNO, per il raggiungimento del fine sociale, può altresì avvalersi di Volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici muniti di autorizzazione.
2. La prestazione dei Volontari (ivi compresi i dipendenti pubblici muniti di autorizzazione) avviene nel rispetto delle norme del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm, ed in particolare dell'articolo 29.

ART. 22 – ALTRE COLLABORAZIONI

1. OSA SARONNO, per il raggiungimento del fine sociale, può altresì avvalersi di collaborazioni amministrativo-gestionali (si rinvia all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.)
2. Tali collaborazioni avverranno nel rispetto delle norme specifiche del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e il conseguente esercizio economico ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 – PATRIMONIO – ENTRATE – RISULTATI DI ESERCIZIO

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - a) dagli impianti sportivi di proprietà della Società;
 - b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
 - c) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
 - d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili;
 - e) dalle donazioni, lasciti e successioni.
2. Le entrate della Società sono costituite:
 - a) dalle quote associative e dai contributi dei tesserati;
 - b) delle eventuali elargizioni o erogazioni liberali fatte dagli Associati e da terzi;
 - c) da contributi ricevuti dalle FSN di appartenenza o da Enti Locali;
 - d) dai corrispettivi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni sportive;
 - e) dagli introiti derivanti dallo svolgimento di tutte le attività secondarie di cui all'articolo 3 comma 4 del presente Statuto;
 - f) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Società.
3. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati come da articolo 2, commi 7 e 8, del presente Statuto.

ART. 25 – IL RENDICONTO FINANZIARIO

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo, con il supporto del Tesoriere, redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria ex art. 10, comma 1, del presente Statuto. .
3. Il rendiconto deve informare della complessiva situazione finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico – finanziaria di OSA SARONNO nel rispetto del principio della

trasparenza nei confronti degli Associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione degli Associati copia del rendiconto stesso.

4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 12 comma 15 del presente Statuto.

ART. 26– LIBRI SOCIALI

OSA SARONNO si impegna a tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, con relativi verbali di Assemblea;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, con relativi verbali di Assemblea.

ART. 27 - NORME DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

1. E' passibile di sanzione disciplinare l'Associato che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Associato.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) il richiamo scritto, da pubblicare o meno nella sede sociale, a seconda della gravità dell'infrazione;
 - b) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 13 mesi da ogni attività sociale e sportiva;
 - c) la radiazione.
3. Le sanzioni di cui al punto 2 possono anche prevedere la sospensione cautelativa a frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi dell'Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante. La radiazione di qualunque Associato è deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Nessuno può essere sottoposta a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti: l'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Consiglio entro 15 giorni le sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Gli Associati e i Tesserati si impegnano, ai sensi e per gli effetti dello Statuto FIDAL e dello Statuto FISDIR a non adire altre autorità che non siano quelle di OSA SARONNO e delle Autorità Federali per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi nell'ambito dell'Associazione stessa.
2. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dall'Associazione, a meno di deroga concessa dal Consiglio Federale a norma di Statuto.
3. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo Associato ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 C.C.

.ART. 29 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria (per norme di convocazione e gestione, quorum costitutivi e deliberativi,..) si rimanda agli articoli 8-9-11 del presente Statuto).
2. Si rimanda inoltre all'articolo 18 del presente Statuto per ulteriori obblighi comunicativi previsti dal D. Lgs 39/2021 e ss.mm.

Art. 30 - SCIoglIMENTO

1. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto.
2. L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 3/4 dei voti validi.
4. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo di OSA SARONNO dovrà essere devoluto ai sensi di legge ai fini sportivi, in particolare:
 - a) al CONI o alla FSN di appartenenza (CONI-FIDAL; CIP-FISDIR; comitati regionali o comitati nazionali);
 - b) ad altre organizzazioni, società o associazioni, con finalità sportive affiliate a FSN - EPS (Enti di Promozione Sportiva) –DA (Discipline Associate).

ART. 31 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm., del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm., del Codice Civile e le disposizioni di legge, nonché le norme contenute negli statuti e regolamenti delle FSN di appartenenza (FIDAL – FISDIR) che hanno a tal fine efficacia statutaria.

Saronno, XXXX novembre 2023